

**L. 30-7-2010 N. 122**

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA  
PUBBLICATA NELLA GAZZ. UFF. 30 LUGLIO 2010, N. 176, S.O.**

***Politiche sociali***

***A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche sociali***

<b>Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»</b>	<b>Osservazioni e Proposte</b>
<p><b>Capo II - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi</b></p> <p><b>Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi</b></p> <p><b><i>stralcio</i></b></p> <p>13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'<a href="#">articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</a>, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.</p> <p><sup>(11)</sup></p> <p><sup>(11)</sup> Comma così modificato dalla <a href="#">legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122</a>.</p>	<p><b>comma 13: spesa per attività formative:</b> Tutte le P.A. inserite nel conto economico devono ridurre la spesa per le attività formative in modo che la stessa non sia superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009. Il criterio della spesa effettuata nel 2009, non è accettabile, <b>deve essere garantito per le amministrazioni un budget minimo.</b></p>

**Art. 7 Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti**

**stralcio**

15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'*articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007*, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali confluisce nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL in una delle macroaree già esistenti. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010. <sup>(14)</sup>

*(14)* Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.

**comma 15 soppressione IAS:** E' soppresso l'Istituto Affari Sociali, le funzioni e il personale sono trasferite all'ISFOL.

**Comma 25:** Sono soppresse le Commissioni mediche di verifica operanti presso il Ministero dell'Economia. Il Ministero può avvalersi delle ASL.

**Capo III - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza**

**Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico**

***stralcio***

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli [articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli [articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#). Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal [comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005](#), e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'[articolo 38, commi 13-bis e seguenti](#). Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'[art. 163, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con

**comma 28: limitazioni consulenze e altri lavoratori flessibili:**

Dal 2011 le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici non economici, enti di ricerca e università possono avvalersi di consulenze, collaborazioni continuative, etc. nei limiti del 50% della spesa sostenuta nel 2009. Poiché i principi del presente comma costituiscono principi generali per il coordinamento della finanza pubblica a cui devono adeguarsi Regioni, PP.AA., ASL. **Vi potranno essere ripercussioni sull'organizzazione dei servizi sociali, con particolare riferimento al personale e ai progetti innovativi.**

<p>riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. <sup>(23)</sup></p> <p><sup>(23)</sup> Comma così modificato dalla <i>legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122</i>.</p>	
<p><b>Capo III - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza</b></p> <p><b>Art. 10 Riduzione della spesa in materia di invalidità</b></p> <p><b>(soppresso)</b></p> <p>2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'INPS si applicano, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le disposizioni dell'<i>articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38</i> e dell'<i>articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88</i>. <sup>(27)</sup></p> <p>3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'<i>articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698</i> per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'<i>articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i> e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'<i>articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i> e successive modificazioni.</p>	<p><b>E' stato soppresso il I° comma</b> che elevava la percentuale di invalidità dal 74% all'85%.</p> <p><b>Comma 2</b> Viene estesa ai trattamenti assistenziali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'INPS l'applicazione, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, della disciplina vigente sulla possibilità di rettifica e di ripetizione degli indebiti delle prestazioni finali.</p> <p><b>Comma 3</b> Per false attestazioni di malattia o handicap il medico è sanzionato penalmente, è prevista anche la reclusione ed il risarcimento del danno patrimoniale. <u>Pur nella condivisione del principio di veridicità e correttezza delle certificazioni sanitarie.</u> Le Regioni sottolineano che l'attuale modalità di accertamento della invalidità (tabelle basate solo sul principio del "danno assicurativo") è obsoleta e non coerente con la evoluzione della disabilità stessa. In questi termini, non sono sostenibili modifiche agli iter procedurali dell'invalidità, <b>se non si procede ad una revisione organica del quadro delle invalidità (come già disciplinato dall'art. 24 legge 328/2000) e conseguentemente alle modalità di valutazione.</b> Le Regioni, sulle modalità valutative, hanno presentato più documenti: ICF per i disabili giovani e adulti altre metodologie per gli anziani che valutino ADL e IADL previste anche nei decreti del già Ministero Lavoro, Salute e Politiche sociali del 17 dicembre 2008, per classificare gli anziani in struttura o assistiti a domicilio.</p>

4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'[articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), al comma 2 dello stesso [articolo 20](#) l'ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.». <sup>(27)</sup>

4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS è autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'[articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#). <sup>(28)</sup>

5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'[articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli [articoli 12 e 13](#) della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'[art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#). A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'[articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#). I soggetti di cui all'[articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.

**comma 4:** da 200.000 verifiche per ciascuno degli anni 2011 e 2012 , come prevedeva il DL 78/2010, si è passati a 250.000 verifiche.

**comma 4 bis:** Le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS.

**comma 5: Alunno in condizioni di handicap:** La condizione di alunno con handicap è accertata dalle Aziende sanitarie con appositi collegi ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 104/92 dal DPCM 185 del 23.02.2006. Nel verbale del collegio deve essere indicata la patologia, la condizione di gravità ispirandosi a valutazioni dell'OMS (si presume ICF, perché questo risulta dall'ultima intesa del 20.3.2008 CU "Intesa tra il governo, le regioni e gli enti locali, in merito alle modalità e i criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità", **non essendo precisato nel decreto è corretto fare riferimento all'intesa citata.**

Nella elaborazione del piano educativo personalizzato il personale di sostegno deve essere impiegato esclusivamente per educazione e istruzione, altre attività assistenziali restano a carico di Amministrazioni differenti da quella scolastica. Va sottolineato che pur nella differenziazione di spesa, sul piano del progetto educativo per un minore/ adolescente disabile sarà molto complessa la suddivisione netta tra aspetto scolastico e altre forme di sostegno.

**Si propone quindi di mantenere solo la sottolineatura sulle**

(26) Comma soppresso dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(27) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(28) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

**Art. 10 bis: Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali**

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di microinvalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice.

2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del consiglio dell'ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell'organo competente ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL.

3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP.

4. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale.

**diverse competenze di spesa dei diversi Enti (scuola aspetti educativo/formativi, altre amministrazioni sostegno socio-assistenziale)**

Si evidenzia che la norma è anche da ritenersi lesiva delle competenze regionali in materia di organizzazione dei servizi per la inclusione scolastica e formativa dei disabili e quindi delle leggi e delle disposizioni emanate dalle Regioni.

**Microinvalidità:** puniti i professionisti sanitari che attestano false microinvalidità conseguenti a incidenti stradali.

**Capo III - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza**

**Art. 13 Casellario dell'assistenza**

1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'INPS.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.

6. All'[articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207](#) convertito dalla [legge 27 febbraio 2009, n. 14](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 sono soppresse le parole: «il 1° luglio di ciascun anno

L'istituzione del casellario è condivisibile per poter disporre in modo integrato di tutte le forme di aiuto e sostegno sociale fruite da un cittadino, **ma la sua realizzazione è prevista con modalità che renderanno difficoltoso il raggiungimento dello stesso.**

Anzitutto si pone un problema di rispetto delle competenze istituzionali e costituzionali.

**Su tale materia, che vede una competenza precisa delle Regioni, la norma avrebbe dovuto prevedere almeno:**

- a) un percorso di condivisione ed adozione degli atti attuativi con la Conferenza Unificata, visto il ruolo specifico ed autonomo dei Comuni, oltre ovviamente le Regioni;
- b) appare di dubbia efficacia la disposizione che obbliga anche i soggetti no profit ad alimentare l'anagrafe;
- c) appare improprio il mandato esclusivo ad Inps di definire criteri e modalità di trasmissione dei dati vincolanti per Regioni ed Enti Locali;
- d) opportuno un approccio non solo sui singoli, che garantisca la ricostruzione di tutti gli interventi anche sul nucleo familiare.

<p>ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo»;</p> <p>b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al <a href="#">decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388</a>, e successive modificazioni e integrazioni.»;<sup>(40)</sup></p> <p>c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: «10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'<a href="#">articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412</a>, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.»<sup>(41)</sup></p> <hr/> <p><sup>(40)</sup> Lettera così modificata dalla <a href="#">legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122</a>.</p> <p><sup>(41)</sup> NDR: Il testo qui riportato corrisponde a quanto pubblicato in G.U.</p>	
<p><b>Capo III - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza</b></p> <p><b>Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</b></p> <p>1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli</p>	<p>La manovra incide per il 2011/2013 sulle Regioni per un importo di 15,5 miliardi, mentre ulteriori 6,5 sono a carico dei Comuni e 1, 3 a carico delle Province. <b>Si sottolineano i pesanti effetti sui Servizi</b></p>



obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

- a) le Regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- b) le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
- d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

2. Il comma 302 dell'articolo 1 della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' [articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno

**Sociali derivanti dai vincoli alle assunzioni di personale e le difficoltà a cui vanno incontro alcune Regioni e Comuni che non potranno né trasferire risorse e né introitare accrediti futuri.** Si ricorda che fino al 2006 le Politiche Sociali erano escluse dal Patto di Stabilità.

2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' [articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma. <sup>(42)</sup>

3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi. <sup>(43)</sup>

4. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto

del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. <sup>(43)</sup>

5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'[articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito con modificazioni dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) e integrano le disposizioni recate dall'[articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008](#).

#### ***stralcio articolo***

25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.

27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'[articolo 117, secondo comma, lettera p\), della Costituzione](#), sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'[articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'[articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009](#), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000

**commi 25/30: associazioni intercomunali:** I Comuni con meno di 5000 abitanti devono svolgere in maniera associata funzioni fondamentali. E' tra esse la gestione dei Servizi Sociali. Il comma è condivisibile perché già la maggioranza delle regioni ha dettato norme per la gestione associata dei servizi, prevista anche dalla legge 328/2000, **va però sottolineato che non sono menzionati i "Consorzi" per i servizi sociali, diffusamente regolamentati in molte regioni.**

<p>abitanti. <sup>(43)</sup></p> <p>29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.</p> <p>30. La regione, nelle materie di cui all'<i>articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione</i>, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'<i>articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata. <sup>(43)</sup></p> <hr/> <p><sup>(42)</sup> Comma così sostituito dalla <i>legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122</i>.</p> <p><sup>(43)</sup> Comma così modificato dalla <i>legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122</i>.</p>	
<p><b>Titolo II - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA</b></p> <p><b>Art. 38 Altre disposizioni in materia tributaria</b></p> <p>1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'<i>articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109</i>, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al <i>decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</i>, e nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del</p>	<p><b>commi 1-3</b> – E' Opportuno un coordinamento di questo articolo con il precedente art. 13. Le disposizioni intendono contrastare l'indebita percezione di prestazioni sociali, a tal fine sono previste articolate modalità di scambi informativi, che coinvolgono gli enti che erogano le prestazioni, l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia delle entrate. In particolare, gli enti erogatori trasmettono all'INPS i dati dei soggetti che hanno beneficiato di prestazioni sociali agevolate, l'INPS, sulla base di informazioni trasmesse dall'Agenzia</p>

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'[articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328](#).

2. Con apposita convenzione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.

3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall'INPS, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#), qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.

delle entrate e` in grado di individuare i soggetti che hanno fruito indebitamente, in tutto o in parte, delle prestazioni.